



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLA RISERVA DI PESCA VALLI DI SANT'ANTONIO
GESTITA DAL COMUNE DI CORTENO GOLGI (BS)**



Art. 1 – Disposizioni generali

- a) Nelle acque dei torrenti Ogliolo, S. Antonio, Brandet, Campovecchio, nonché nei rispettivi reticoli idrografici affluenti, date in concessione al Comune di Corteno Golgi, la pesca, dove permessa, è consentita, in conformità alla normativa Regionale vigente, a tutti i pescatori in possesso della prescritta licenza governativa e di apposito permesso giornaliero rilasciato dal Comune di Corteno Golgi.
- b) Sono previsti permessi di pesca specifici per i diversi tratti in cui è articolata la Riserva di pesca. La pesca è ammessa esclusivamente sul tratto di torrente specificato nel permesso in possesso del pescatore.
- c) Il costo per il rilascio dei permessi di pesca viene stabilito di anno in anno dal Comune
- d) I permessi di pesca sono reperibili presso le rivendite autorizzate dal Comune di cui viene data adeguata informazione agli utenti.
- e) Il permesso è strettamente personale, non è cedibile a terzi ed è valido per il solo giorno di rilascio. A cura dell'acquirente deve essere completato con i dati richiesti.
- f) Ogni pescatore è tenuto a rispettare le norme in vigore sui vari tratti dei torrenti della Riserva di pesca.
- g) L'accesso alle acque della Riserva di pesca è consentito esclusivamente attraverso gli appositi passaggi o sentieri. È fatto divieto a tutti i pescatori di attraversare prati o campi per raggiungere i torrenti nonché, nelle acque in concessione comprese all'interno dei confini della Riserva Naturale – ZSC Valli di Sant'Antonio, l'obbligo di rispetto delle norme specifiche in vigore.

Art. 2 – Classificazione delle acque della Riserva

- A. Sono presenti nella Riserva tratti di corsi d'acqua classificati come di seguito:



tratti in cui la pesca è consentita	zone di pesca ordinaria
	zone di pesca esclusiva per la tecnica a mosca con coda di topo
	zone speciali (pesca no-kill esclusiva per la tecnica a mosca o con esche artificiali – Lago di Picol)
tratti in cui la pesca è vietata	zone di ripopolamento
	zone di ripopolamento e cattura
	zone di sperimentazione

B. I diversi tratti di corsi d'acqua oggetto di Riserva di pesca sono delimitati da apposita segnaletica.

Art. 3 – Periodi e orari di divieto

- A. Il periodo di apertura della Riserva di pesca viene stabilito dal Comune in conformità alle disposizioni Regionali. Le date di apertura e di chiusura della Riserva di pesca possono variare in relazione all'andamento meteorologico.
- B. La pesca, entro il periodo di apertura, è ammessa tutti i giorni secondo gli orari stabiliti dalle disposizioni Regionali vigenti in acque a vocazione salmonicola.
- C. Fino al 31 maggio è vietato entrare in acqua. Dall'apertura della Riserva di pesca fino a questa data è altresì vietato attraversare in acqua i torrenti. Lungo la valle di Campovecchio, è vietato durante tutto l'anno entrare in acqua.

Art. 4 – Specie ittiche di cui è consentita o meno la pesca

- A. Nelle acque della Riserva è possibile trattenere esclusivamente esemplari di Salmonidi di cui è consentita la cattura ai sensi delle norme di settore vigenti.
- B. È vietata la pesca dello scazzone (*Cottus gobio*). Qualora durante la regolare azione di pesca venga accidentalmente catturata questa specie, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua. In caso sia necessario manipolare l'animale, è obbligatorio bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile. Nel caso di ingoio dell'esca, è obbligatorio recidere la lenza ad una distanza di 5 cm dal muso.



Art. 5 – Attrezzi e metodi consentiti, limiti di cattura

- A. Ai pescatori in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e nel rispetto dei periodi e orari di divieto di cui all'art.3, è consentito l'esercizio della pesca esclusivamente da riva a piede asciutto, con utilizzo di una sola canna, fissa o a lancio, nonché con tecnica a mosca con coda di topo.
- B. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna, qualora lo chieda, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si posizionino ad una distanza di rispetto di almeno 10 (dieci) m in linea d'aria sui quattro lati.
- C. In tutta la Riserva è vietato l'esercizio della pesca con i seguenti metodi:
- a. con l'uso della larva di mosca carnaria
 - b. con le uova di salmone
 - c. mediante pasturazione
 - d. con reti
 - e. con le mani
 - f. con tutti gli altri metodi, attrezzi e strumenti non consentiti dalle norme vigenti.
- D. Nel caso di catture di pesci di lunghezza inferiore a quella consentita, è obbligatorio, ove lo stato dei luoghi lo consenta, liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua. In caso sia necessario manipolare l'animale, è fatto obbligo di bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile. In nessun caso si dovrà procedere alla slamatura, ma è obbligatorio recidere la lenza ad una distanza di 5 cm oltre il muso.
- E. Nelle diverse zone in cui è articolata la Riserva di pesca, vigono le seguenti disposizioni
- a. Zone di pesca ordinaria.
 - I. È consentito l'esercizio della pesca in un giorno della settimana a scelta, con cattura massima giornaliera di n° 4 (quattro) esemplari di Salmonidi.
 - II. È consentito pescare con qualsiasi esca, naturale o artificiale, ad esclusione di quanto previsto all'art.4, comma C.
 - III. A partire dall'anno 2021, la lunghezza minima della trota pescabile è fissata in 25 (venticinque) cm. La lunghezza viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
 - IV. Per ogni pesce trattenuto è fatto obbligo al pescatore di registrare la cattura secondo le modalità previste dal permesso.
 - V. È obbligatorio, dopo il trattenimento dell'ultimo capo consentito, cessare la pesca.



- b. Zone di pesca esclusiva per la tecnica a mosca con coda di topo.
- I. È consentito l'esercizio della pesca in un giorno della settimana a scelta, utilizzando esclusivamente la tecnica della pesca a mosca con coda di topo.
 - II. È obbligatorio l'uso di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
 - III. È consentito pescare con un massimo di 2 (due) esche artificiali.
 - IV. È vietato l'uso di esche naturali o in gomma (twister, spaghetti, visistors, falcetto, swirl tail, esca bionica e similari).
 - V. È consentita la cattura massima giornaliera di n° 2 (due) esemplari di Salmonidi.
 - VI. La lunghezza minima della trota pescabile è fissata in 30 (trenta) cm. La lunghezza viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
 - VII. Per ogni pesce trattenuto, dopo la cattura, è fatto obbligo al pescatore di registrare la cattura secondo le modalità previste dal permesso.
 - VIII. In caso di cattura di esemplari che vengano slamati e rimessi in libertà è obbligatorio, ove lo stato dei luoghi lo consenta, liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua. In caso sia necessario manipolare l'animale, è fatto obbligo di bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile.
 - IX. È obbligatorio, dopo il trattenimento dell'ultimo capo consentito, cessare la pesca.
- c. Zone no kill di pesca esclusiva per la tecnica a mosca con esche artificiali.
- I. È consentito l'esercizio della pesca in un giorno della settimana a scelta, utilizzando esclusivamente esche artificiali (mosche, esche metalliche e minnows).
 - II. È obbligatorio l'uso di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
 - III. È consentito pescare con un massimo di 2 (due) esche artificiali.
 - IV. È vietato l'uso di esche naturali o in gomma (twister, spaghetti, visitors, falcetto, swirl tail, esca bionica e similari, fatto salvo ove consentito dai permessi speciali).
 - V. È vietato, sopprimere o trattenere il pescato. È altresì vietato detenere nella zona no-kill, qualsiasi pesce prelevato altrove.
 - VI. Per gli esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è obbligatorio, ove lo stato dei luoghi lo consenta, liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua. In caso sia necessario manipolare l'animale, è fatto obbligo di bagnare accuratamente le mani e prestare la massima attenzione per arrecare il minor danno possibile.

Art. 6 – Vigilanza, accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni

- A. La licenza di pesca governativa ed il permesso di pesca rilasciato dalla Riserva dovranno essere esibiti, su richiesta, a tutti gli organi di vigilanza che dovranno esibire la prescritta tessera di riconoscimento.



- B. Su richiesta degli organi di vigilanza, il pescatore deve permettere ogni controllo, anche dell'automezzo, pena il ritiro del permesso di cui all'art. 1 del presente regolamento.

- C. Si evidenzia che la materia oggetto del presente regolamento è disciplinata a livello legislativo regionale dal *“T.U. delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31”*. In base a tale normativa, i divieti, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni e le sanzioni sono direttamente ed esattamente normate dagli artt. 146, 147 e 148 della L.R. n. 31 del 2008, articoli allegati al presente regolamento al fine della loro massima conoscenza. Si richiamano, inoltre, le ulteriori norme nazionali in materia, tra le quali si ricorda in particolare l'art. 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154.

- D. In particolare, per quanto concerne le specifiche violazioni alle norme del presente regolamento si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 147, comma 1, lett. I), della L.R. n. 31 del 2008.

Art. 7 – Disposizioni finali

- A. In tutte le acque della Riserva di pesca è vietato smuovere il fondale e comunque alterare lo stato naturale dell'alveo.

- B. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni normative e regolamentari statali e regionali vigenti in materia di pesca e di aree protette.



**RISERVA DI PESCA VALLI DI SANT'ANTONIO
COMUNE DI CORTENO GOLGI (BS)**



**CARTA DELLE ZONE A DIVERSA REGOLAMENTAZIONE
ANNO 2022**

